REGOLAMENTO (CEE) N. 1543/79 DELLA COMMISSIONE

del 24 luglio 1979

recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1629/77 recante modalità d'applicazione delle misure particolari d'intervento intese a sostenere il mercato del frumento tenero panificabile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1254/78 (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1629/77 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1803/78 (4), prevede all'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, che, se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento, il frumento tenero panificabile deve rispondere ai requisiti minimi di panificazione, fissati dal Consiglio, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 ; che, per comodità, è opportuno modificare l'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1629/77 facendo riferimento ai requisiti minimi di panificazione fissati dal Consiglio e validi per la campagna in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1629/77 è sostituito dal testo seguente :

« Se la misura particolare d'intervento assume la forma di acquisto al prezzo di riferimento, il frumento tenero panificabile deve rispondere ai requisiti minimi di panificazione fissati dal Consiglio, validi per la campagna in oggetto, il cui rispetto è constatato secondo il metodo di determinazione della qualità panificabile minima del frumento tenero definito dal regolamento (CEE) n. 1387/78 (1).

(1) GU n. L 167 del 24. 6. 1978, pag. 36. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

(1) GU n. L 181 dell'1. 11. 1975, pag. 10.
(2) GU n. L 156 del 14. 6. 1978, pag. 1.
(3) GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 26.
(4) GU n. L 205 del 29. 7. 1978, pag. 62.